SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA ----

(N. 318)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1968 (V. Stampato n. **349**)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile (SPAGNOLLI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(GONELLA)

col Ministro del Tesoro
e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica
(COLOMBO)

e col Ministro delle Finanze (FERRARI AGGRADI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 novembre 1968

Modifiche all'articolo 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, « Revisione delle tasse e dei diritti marittimi » è sostituito dal seguente:

« Nel porto di Civitavecchia, oltre alle merci indicate nell'articolo precedente, sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 34 le ceneri di piriti, gli animali vivi ed il pesce fresco in arrivo dalla Sardegna.

Sono esenti altresì dalla tassa anzidetta tutte le merci caricate sui carri ferroviari ed

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi traghetto adibite al collegamento marittimo con la Sardegna ».

Art. 2.

L'esenzione di cui all'articolo precedente, per le merci caricate sui carri ferroviari ed autoveicoli che accedono con le proprie ruote sulle navi traghetto adibite al collegamento marittimo con la Sardegna ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

Per il periodo dal 2 ottobre 1961 alla data di entrata in vigore della citata legge 9 febbraio 1963, n. 82, le merci indicate nel comma precedente sono esentate anche dalla tassa prevista dagli articoli 2 e 4 della legge 27 marzo 1952, n. 198.

Art: 3.

La minore entrata derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 13 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, viene compensata con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.